

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2077/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2078/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 2079/91 della Commissione, del 12 luglio 1991, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo 5**
- * **Regolamento (CEE) n. 2080/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata 6**
- * **Regolamento (CEE) n. 2081/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo 10**
- * **Regolamento (CEE) n. 2082/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti 13**
- * **Regolamento (CEE) n. 2083/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva 14**
- * **Regolamento (CEE) n. 2084/91 della Commissione, del 12 luglio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 16**
- * **Regolamento (CEE) n. 2085/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1787/91 18**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2086/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria ...	19
Regolamento (CEE) n. 2087/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna	20
Regolamento (CEE) n. 2088/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	21
Regolamento (CEE) n. 2089/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	23
Regolamento (CEE) n. 2090/91 della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/355/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 1991, che autorizza la concessione di un aiuto da parte della Francia all'industria carboniera nel 1991** 28

91/356/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano** 30

91/357/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari** 34

91/358/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 giugno 1991, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca** 37

91/359/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 15 luglio 1991, che fissa le quote d'importazione per i clorofluoruri per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992** 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(5) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	127,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	127,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	163,16 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	163,16 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	152,23
1001 90 99	152,23
1002 00 00	134,47 ⁽⁶⁾
1003 00 10	136,86
1003 00 90	136,86
1004 00 10	112,43
1004 00 90	112,43
1005 10 90	127,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	127,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	136,74 ⁽⁴⁾
1008 10 00	28,96
1008 20 00	112,34 ⁽⁴⁾
1008 30 00	24,57 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	24,57
1101 00 00	226,12 ⁽⁸⁾
1102 10 00	201,26 ⁽⁸⁾
1103 11 10	265,90 ⁽⁸⁾
1103 11 90	244,21 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 luglio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	2,63	2,63	2,51
0712 90 19	0	2,63	2,63	2,51
1001 10 10	0	0	0	5,08
1001 10 90	0	0	0	5,08
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	2,63	2,63	2,51
1005 90 00	0	2,63	2,63	2,51
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/91 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1991****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/91⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1991 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b da parte di navi battenti

bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1991.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽⁴⁾ abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione ha adottato vari regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura di merci denominate « nomenclatura combinata », che soddisfa ad un tempo le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità, basata sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, che sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, i codici e le descrizioni delle merci stabiliti in base alla nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987;

considerando che occorre modificare di conseguenza quei regolamenti, fra quelli sopracitati, che mantengono un interesse concreto e la cui trasposizione non comporta alcuna modifica sostanziale, completando così una prima serie di regolamenti che è già stata adottata dal regolamento (CEE) n. 646/89 della Commissione⁽⁵⁾ e del regolamento (CEE) n. 2723/90⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti indicati nella colonna 1 dell'allegato, relativi alle merci descritte nella colonna 2, i codici della nomenclatura della tariffa doganale comune figuranti nella colonna 3 sono sostituiti dai codici della nomenclatura combinata che figurano nella colonna 4.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 24.

ALLEGATO

Regolamenti CEE n.	Descrizione della merce	Voce della tariffa doganale comune	Codice NC
(1)	(2)	(3)	(4)
2257/87 (*)	<p>1. I prodotti della sottovoce 27.07 B della tariffa doganale comune, destinati ad essere assoggettati ad un trattamento che dà luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, sono classificati nella sottovoce 27.07 B II se tale trattamento è del tipo di quelli enumerati nella nota complementare 5 del capitolo 27 della tariffa doganale comune</p> <p>2. Sono ugualmente classificati nella sottovoce 27.07 B II i prodotti della sottovoce 27.07 B quando questi sono destinati ad essere assoggettati a un trattamento di un tipo diverso da quello indicato nel paragrafo precedente e danno luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, ma destinati a subire un ulteriore trattamento industriale</p> <p>Se i prodotti derivati sopraindicati sono utilizzati come carburanti o come combustibili, i prodotti posti in lavorazione della sottovoce 27.07 B sono classificati proporzionalmente nella sottovoce 27.07 B I</p>	<p>27.07 B</p> <p>27.07 B II</p> <p>27.07 B I</p>	<p>2707 10 90 2707 20 90 2707 30 90 2707 50 91 2707 50 99</p> <p>2707 10 90 2707 20 90 2707 30 90 2707 50 91 2707 50 99</p> <p>2707 10 10 2707 20 10 2707 30 10 2707 50 10</p>
2585/86 (*)	Olio da gas destinato a subire un trattamento con acido solforico comportante l'aggiunta, al prodotto originario, di acido solforico al 98 % nella quantità di 10 l per 100 m ³ , vale a dire dello 0,01 % in volume, seguito da una neutralizzazione con una soluzione di soda caustica al 20 % nella quantità di 38 l per 100 m ³ , vale a dire dello 0,038 % in volume, nonché da un trattamento ulteriore al carbone attivo in un filtro di circa 5 m ³ secondo un procedimento di circolazione forzata in condizioni di pressione ottenuta con pompe	27.10 C I c)	2710 00 69
810/83 (*)	<p>1. Salvadanaio di ceramica a forma di maiale lungo 15 cm circa e alto 9 cm circa, decorato con motivi floreali, che presenta una fessura sul dorso, per introdurvi le monete, e un'apertura circolare alla base, per l'estrazione delle stesse, chiusa da un tappo di gomma tenera</p> <p>2. Salvadanaio di ceramica a forma di statuetta di vecchietto (mendicante) alto 18 cm circa, con viso e vestiti dipinti, che presenta una fessura per introdurvi le monete e un'apertura circolare alla base, per l'estrazione delle stesse, chiusa da un tappo di gomma tenera</p> <p>3. Salvadanaio di ceramica a forma di pinguino, alto 30 cm circa, che presenta una fessura sul dorso per introdurvi le monete ed è munito di un lucchetto alla base</p> <p>4. Salvadanaio di plastica a forma di pinguino, alto 16 cm circa, con una sciarpa rossa intorno al collo e una fessura sul dorso per introdurvi le monete</p> <p>5. Salvadanaio di legno dipinto a forma di statuetta stilizzata di bambino, alto 16 cm circa, costituito da un contenitore cilindrico che presenta una fessura per introdurvi le monete e, nella parte superiore, da un perno che può essere rimosso per togliere le stesse monete, perno sul quale sono fissate tre sfere rappresentanti le braccia e la testa, che può salutare</p> <p>6. Salvadanaio di latta a forma di cassetta da lettere in miniatura (altezza 12 cm circa, superficie di base 5 × 6 cm circa), dipinto in rosso e munito, nella parte posteriore, di un foro per agganciarlo al muro e, nella parte anteriore, di una fessura per introdurvi le monete nonché di uno sportellino ribaltabile con serratura</p>	<p>69.13</p> <p>69.13</p> <p>69.13</p> <p>39.07 B V d)</p> <p>44.27 B</p> <p>73.40 B</p>	<p>6913</p> <p>6913</p> <p>6913</p> <p>3926 40 00</p> <p>4420 10</p> <p>7326 90 98</p>
2858/86 (*)	1. Classificatore costituito da un cartone di forma rettangolare (di circa 530 × 310 mm e 1,84 mm di spessore), ricoperto sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale (di circa 0,23 mm di spessore) saldato ai quattro bordi. Il cartone ricoperto viene poi piegato in due punti per formare il dorso del classificatore. All'interno si trova un meccanismo di legatura	39.07	3926 10 00

Regolamenti CEE n.	Descrizione della merce	Voce della tariffa doganale comune	Codice NC
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>2. Classificatore costituito da due cartoni di forma rettangolare (le copertine, di circa 310 × 220 mm ciascuna e 1,64 mm di spessore), da una striscia di cartone (dorso, di circa 310 × 45 mm e 1,64 mm di spessore) e da due strisce poste da una parte e dall'altra del dorso (rinforzi, di circa 310 × 14 mm ciascuna e 1,64 mm di spessore), ricoperti sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale (di circa 0,42 mm di spessore) saldato ai quattro bordi, nonché lungo la striscia che costituisce il dorso del classificatore e lungo i rinforzi. All'interno si trova un meccanismo di legatura</p> <p>3. Classificatore costituito da due cartoni di forma rettangolare (le copertine, di circa 255 × 310 mm ciascuna e 2,05 mm di spessore) e da una striscia di cartone (il dorso, di circa 51 × 310 mm e 2,05 mm di spessore), ricoperti sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale (di circa 0,40 mm di spessore) saldato ai quattro bordi, nonché lungo la striscia che costituisce il dorso del classificatore. All'interno si trova un meccanismo di legatura</p> <p>4. Classificatore costituito da un cartone di forma rettangolare (di circa 520 × 310 mm) che presenta nella parte centrale, lungo le due linee di piegatura, due aperture rettangolari (di circa 290 × 6 mm) distanti 18 mm circa. Il cartone è ricoperto sui due lati da un foglio di materia plastica artificiale saldato ai quattro bordi nonché nel punto corrispondente alle aperture. All'interno si trova un meccanismo di legatura</p>	<p>39.07</p> <p>39.07</p> <p>39.07</p>	<p>3926 10 00</p> <p>3926 10 00</p> <p>3926 10 00</p>
3929/86 (*)	Pannello avente le seguenti caratteristiche: lunghezza da 1 981 a 2 400 mm, larghezza da 762 a 1 220 mm, spessore 44 mm circa, costituito da un'anima compresa tra due parti esterne in legno impiallacciato, ognuna delle quali formata da tre strati; i due bordi della lunghezza (impiallacciati o no) e, eventualmente, un bordo o entrambi i bordi della larghezza (impiallacciati o no) sono costituiti principalmente da un unico pezzo di legno denominato « listello », e non sottoposto ad ulteriori lavorazioni	44.15	4412
3557/81 (*)	Prodotto presentato in rotoli, costituito da due fogli incollati l'uno sull'altro, uno di cartone kraft semimbianchito, del peso di 320 g al m ² , intonacato sui due lati con uno strato di polietilene rispettivamente del peso di 14 e 18 g al m ² , l'altro di alluminio, del peso di 26 g al m ² e di spessore inferiore a 0,20 mm, rivestito su un lato di uno strato di polietilene del peso di 35 o 50 g al m ²	48.07 D	4811 39 00
1592/71 (?)	Articoli di rivestimento (per tetti, in particolare) presentati in rotoli o sotto forma di lastre o di fogli eventualmente tagliati in modo particolare (quali gli « shingles » o « bardeaux »), costituiti da un supporto di carta o cartone feltro, impregnato o non di asfalto o di prodotti simili, ma ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o annegato nelle medesime materie, anche rivestiti di sostanze minerali (sabbia, frammenti di ardesia, di pietre, ecc.) oppure, su una delle loro facce, di un sottile foglio di metallo (rame o alluminio, in particolare)	68.08	6807 10 11 6807 90 00
679/72 (*)	<p>I prodotti del tipo « vitreus china » o « semi vitreus china », che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua, sono classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B o 69.14 A, della tariffa doganale comune se presentano simultaneamente:</p> <p>a) una porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) inferiore o uguale al 3 %, secondo il metodo di cui all'allegato I;</p> <p>b) una densità uguale o superiore a 2,2;</p> <p>c) una traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, secondo il metodo di cui all'allegato II. Tale criterio non trova tuttavia applicazione se la pasta è colorata in massa o ricoperta di vernice o di smalto colorati o opachi</p>	<p>69.09 A</p> <p>69.11</p> <p>69.13 b</p> <p>69.14 A</p>	<p>5909 11 00</p> <p>6911</p> <p>6913 10 00</p> <p>6914 10 00</p>

Regolamenti CEE n.	Descrizione della merce	Voce della tariffa doganale comune	Codice NC
(1)	(2)	(3)	(4)
1220/84 ^(*)	<p>1. Rosetta di vetro (« strass ») incolore, di forma ottagonale (diametro : 14 mm circa) tagliata e lucidata meccanicamente, con numerose sfaccettature sui due lati, perforata da parte a parte in due punti simmetrici in prossimità del bordo. Detta rosetta è montata normalmente su apparecchi di illuminazione elettrica</p> <p>2. Pendaglio di vetro (« strass ») incolore, di forma ovale (50 × 29 mm circa), tagliato e lucidato meccanicamente, con numerose sfaccettature sui due lati, perforato da parte a parte alla sommità. Detto pendaglio è montato normalmente su apparecchi di illuminazione elettrica</p> <p>3. Pallina di vetro (« strass ») incolore (diametro 30 mm circa), tagliata e lucidata meccanicamente, con numerose sfaccettature, provvista di un piccolo gancio metallico di fissaggio. Detta pallina è montata normalmente su apparecchi di illuminazione elettrica</p> <p>4. Perla di vetro (« strass ») incolore (diametro : 10 mm circa), tagliata e lucidata meccanicamente, con numerose sfaccettature, perforata da parte a parte lungo il suo asse centrale. Detta perla è utilizzata normalmente per la fabbricazione di oggetti di minuteria e di fantasia</p>	70.14 A I 70.14 A I 70.14 A I 70.19 A I a)	9405 91 11 9405 91 11 9405 91 11 7018 10 11
3558/81 ^(**)	Orecchini, anche confezionati in imballaggio sterile, in acciaio dorato o argenteo, costituiti da un gambo fornito di capocchia decorativa e da una guaina, detto gambo essendo utilizzato per forare l'orecchio mediante un apparecchio speciale, che lo fissa al lobo dell'orecchio	71.16 A	7117 19 91
1030/86 ^(***)	Portachiavi costituito da una catenella di acciaio nichelato di 3 cm circa di lunghezza che presenta ad una estremità un anello dello stesso metallo provvisto di un sistema di apertura e di chiusura ed all'altra una piccola custodia protettiva di materia plastica artificiale (5 × 2,5 cm circa) contenente un piccolo taccuino per indirizzi la cui copertina reca un messaggio pubblicitario	73.40 B	7326 20 90
1480/83 ^(***)	Insiemi per bambini consistenti in : <p>1. Una catena di metallo comune, un pendaglio tipo cammeo di metallo comune e di materia plastica, due orecchini, una spilla e un anello di metallo comune e di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio</p> <p>2. Una catena di metallo comune, un pendaglio avente la forma di un orologio, due orecchini, due braccialetti e due anelli, di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio</p>	97.03 B	9503 70 00

(*) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 8.

(**) GU n. L 232 del 19. 8. 1986, pag. 5.

(***) GU n. L 90 dell'8. 4. 1983, pag. 11.

(*) GU n. L 265 del 17. 9. 1986, pag. 5.

(*) GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 5.

(*) GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 26.

(*) GU n. L 166 del 24. 7. 1971, pag. 39.

(*) GU n. L 81 del 5. 4. 1972, pag. 1.

(*) GU n. L 117 del 3. 5. 1984, pag. 20.

(**) GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 28.

(***) GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 13.

(***) GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87; che i prezzi d'orientamento loro applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1736/91 del Consiglio⁽³⁾ allo stesso livello di quello ritenuto per la campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui ai codici NC 2009 60 e 2204 30 91, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata;

considerando che inoltre, dovendosi fissare i prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare i prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui al codice NC 2204; che, infine, devono essere calcolati gli importi forfettari corrispon-

denti alle spese normali di condizionamento, affinché siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferimento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri;

considerando che i prezzi di riferimento all'ettolitro dei vini liquorosi devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per questi prodotti; che taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39, sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22, nota complementare 3, lettera b) della nomenclatura combinata, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nei codici NC 2204 21 e 2204 29; che, visto il volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano una eguaglianza di trattamento tra i diversi vini liquorosi;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion;

considerando che le spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio⁽⁴⁾ possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito sensibili aumenti dopo l'ultima fissazione;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale occorre fissare per la campagna 1991/1992 i prezzi di riferimento, nonché gli importi forfettari, agli stessi livelli che erano stati presi in considerazione per la campagna precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 5. 3. 1979, pag. 67.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992 i prezzi di riferimento sono fissati come segue :

A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29 :

- 1) vino rosso e rosato :
4,37 ecu/% effettivo/hl ;
- 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 :
4,37 ecu/% vol effettivo/hl ;
- 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner :
88,76 ecu/hl ;
- 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata :
2,59 ecu/% vol effettivo/hl ;
- 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata :
2,78 ecu/% vol totale/hl ;
- 6) vino liquoroso dei seguenti codici NC ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata :
 - a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39 : 69 ecu/hl ;
 - b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49 :
 - aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l : 69 ecu/hl,
 - bb) altri : 75,20 ecu/hl ;
 - c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59 : 92 ecu/hl ;
 - d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 99,30 ecu/hl ;
- 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204 :

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39 : 60,60 ecu/hl ;

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49 : 64,80 ecu/hl ;

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59 : 78,40 ecu/hl ;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 86,70 ecu/hl.

B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ecu/% vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.

C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99 :

- 1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, dei codici NC ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99 :
 - a) bianchi : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,
 - b) altri : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl ;
- 2) succhi (compresi i mosti) di uve concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, di cui ai codici NC ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99 :
 - a) bianchi : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,
 - b) altri : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl.

D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a :

- 42,30 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di 2 litri o meno,
- 21,15 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli da ingrasso sono state adottate con regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/91⁽⁵⁾; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 reca le disposizioni applicabili in caso di ingrasso degli agnelli dopo lo svezzamento, in particolare qualora l'ingrasso avvenga in un'azienda diversa da quella del beneficiario; che per ragioni di corretta gestione amministrativa occorre stabilire che gli agnelli possano essere ingrassati esclusivamente da un unico allevatore nel corso del periodo minimo di 45 giorni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3901/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Inoltre, qualora siano ingrassati in un'azienda diversa da quella del beneficiario, gli agnelli possono restare presso un solo allevatore nel periodo minimo di 45 giorni di cui al regolamento (CEE) n. 3901/89. In tal caso, nella dichiarazione di cui al primo comma il responsabile della stalla si impegna altresì a sottoporsi ai controlli previsti per verificare che gli agnelli siano stati effettivamente ingrassati. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai premi da versare per la campagna 1992 e le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2106/89⁽⁴⁾ reca le norme relative all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 tali campagne sono organizzate fino alla campagna viticola 1989/1990; che occorre modificare il regolamento citato in considerazione; che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, la realizzazione delle suddette campagne è stata prorogata fino al 1991/1992;

considerando che per un maggior successo delle campagne promozionali è necessario un impegno più preciso degli operatori attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di succo d'uva allo scopo di imprimere maggiore impulso al perseguimento degli obiettivi delle campagne promozionali;

considerando che il periodo di due settimane di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3461/85 per la designazione dell'organismo competente per la firma dei contratti si è rivelato troppo breve per permettere la consultazione degli organismi professionali; che è quindi opportuno portarlo a quattro settimane;

considerando che è concesso un finanziamento comunitario per la realizzazione delle campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva; che appare di conse-

guenza opportuno far figurare l'emblema della Comunità sul materiale utilizzato per la loro realizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva comunitario, previste dall'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fino alla campagna 1991/92, sono organizzate negli Stati membri in cui:

- le prospettive d'incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli,
- le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta all'incremento della domanda ottenuto con le campagne promozionali. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, il periodo di due settimane è sostituito da quello di quattro settimane.

3. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

« — l'indicazione precisa dell'impegno delle organizzazioni professionali per dare maggiore impulso al conseguimento degli obiettivi della campagna. »

4. All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Inoltre, sul materiale utilizzato per la realizzazione delle campagne promozionali va apposto l'emblema ufficiale della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/91 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 1991
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2080/91 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Preparato costituito da cloruro di colina, circa 50 % in peso, da diossido di silicio colloidale, circa 35 % in peso, e da acqua, circa 15 % in peso, utilizzato nell'alimentazione animale (premiscela)	2309 90 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 99.
2. Tetraossido di tricobalto avente una purezza uguale o superiore ad approssimativamente 96 % in peso, ottenuto da idrossido di cobalto	2822 00 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo del codice NC 2822 00 00.
3. Prodotto costituito da acido colico (con purezza superiore a 95 % in peso), da acidi grassi e da sali inorganici risultanti dal processo di lavorazione	2918 19 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2918, 2918 19 e 2918 19 30.
4. Bile bovina depurata, disseccata, (« ox bile extract ») ottenuta purificando il liquido biliare con etanolo, con nero animale (deodorizzazione e decolorazione) ed evaporando a secco. Il prodotto è impiegato per scopi terapeutici.	3001 20 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3001, 3001 20 e 3001 20 90. Poiché i prodotti della fattispecie hanno subito un trattamento che non è consentito per i prodotti della voce 0510 e poiché essi vengono utilizzati (direttamente) per usi terapeutici essi devono essere classificati alla voce 3001 (vedi anche le note esplicative del SA, voce 30.01, lettera B).
5. Prodotto intermedio della preparazione dell'acido colico a partire dalla bile bovina, costituito essenzialmente da un miscuglio di acido colico e di acido desossicolico (circa 80 % in peso), da acidi grassi e da sali inorganici	3823 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 91.
6. Miscela di esteri dell'acido adipico e di alcoli; principalmente con 12 e 13 atomi di carbonio, impiegata essenzialmente nella preparazione di lubrificanti sintetici	3823 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 98.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che fissa i minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1787/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CEE) n. 1787/91 della Commissione⁽³⁾;considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CEE) n. 1787/91 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 3 luglio 1991 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produktur Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ECU per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
UNITED KINGDOM	— Forequarters from : Category C, classes U, R and O — Hindquarters, from : Category C, classes U, R and O	950 1 302

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/91 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1991****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1972/91 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria;

considerando che, per le ciliegie originarie della Bulgaria, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1972/91 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 808/91 della Commissione⁽²⁾, ha fissato, per la campagna 1991, il prezzo d'offerta comunitario per le melanzane applicabile nei confronti della Spagna;considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna;

considerando che per le melanzane il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due

giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna, un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 8,66 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di melanzane (codice NC ex 0709 30 00) in provenienza dalla Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 45.⁽³⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2019/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1852/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1852/91 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3944	—
1702 20 90	0,3944	—
1702 30 10	—	49,88
1702 40 10	—	49,88
1702 60 10	—	49,88
1702 60 90	0,3944	—
1702 90 30	—	49,88
1702 90 60	0,3944	—
1702 90 71	0,3944	—
1702 90 90	0,3944	—
2106 90 30	—	49,88
2106 90 59	0,3944	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,54 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,54 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,54 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,54 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,44
1701 99 10	39,44
1701 99 90	39,44 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/91 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1991****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2044/91 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2044/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2044/91 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 55.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	08	120,00
1001 10 90 000	04	120,00
	06	30,00
	02	20,00
1001 90 91 000	08	76,00
1001 90 99 000	04	25,00
	05	24,00
	06	27,00
	07	26,00
	08	30,00
	09	32,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	25,00
	05	24,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	119,00
1101 00 00 130	01	105,00
1101 00 00 150	01	97,00
1101 00 00 170	01	90,00
1101 00 00 180	01	80,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	119,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	200,00
1103 11 10 200	01	200,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	119,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica,
- 07 Corea,
- 08 Algeria,
- 09 Repubblica popolare cinese.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1991

che autorizza la concessione di un aiuto da parte della Francia all'industria carboniera nel 1991

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(91/355/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

considerando che :

il governo francese ha notificato alla Commissione con lettera del 4 gennaio 1991, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, un intervento finanziario che intende attuare direttamente a favore della produzione corrente dell'industria carboniera nel 1991.

La Commissione delibera ai sensi della succitata decisione, sul seguente provvedimento :

— aiuto di 1,153 miliardi di franchi francesi per la copertura di perdite di esercizio ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione.

Nella notificazione il governo francese precisa che tale aiuto è destinato a favorire la ristrutturazione dell'industria carboniera francese.

Il provvedimento previsto dal governo francese a favore dell'industria carboniera è conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA. La Commissione deve pertanto deliberare ai sensi dell'articolo 10 della medesima, sulla conformità della

misura agli obiettivi ed ai criteri enunciati dalla decisione medesima e sulla sua compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

Gli sforzi di razionalizzazione e di ristrutturazione avviati nell'industria carboniera in Francia e resi necessari dalla mancanza di efficienza economica a lungo termine di alcune sedi estrattive, hanno provocato dal 1986 una riduzione del 40 % della produzione ed un miglioramento netto sia della produttività che dei costi di produzione. La ristrutturazione prevede la concentrazione della produzione nella Lorena in sedi estrattive che presentano le migliori prospettive di efficienza economica e la chiusura definitiva delle miniere sotterranee del bacino del Centro-Mezzogiorno. Sulla base del processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione, la chiusura delle capacità estrattive nel bacino minerario di Nord-Pas-de-Calais è intervenuta alla fine dell'anno 1990.

Gli aiuti concessi all'industria carboniera francese sono considerevolmente diminuiti. L'importo destinato ad aiutare tale industria per il 1991 non rappresenterà più del 32 % dell'aiuto concesso nel 1986.

L'aiuto destinato a coprire le perdite di esercizio contribuisce al processo di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera e al miglioramento della sua efficienza economica a lungo termine.

L'aiuto previsto, coprirà soltanto, sino a concorrenza del 52 % per tonnellata prodotta, la differenza tra il costo medio ed il ricavo medio prevedibili e presenta pertanto i requisiti d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Alla luce delle sue finalità ed essendo inserito nel processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria, esso è conforme agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 2 della stessa decisione.

Pertanto l'aiuto alla produzione corrente che il governo francese prevede di concedere nel 1991 ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 2064/86/CECA all'industria carboniera, è compatibile con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione lascia impregiudicata la questione della compatibilità con il trattato delle disposizioni che disciplinano la vendita di carbone francese ai produttori di energia elettrica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a concedere all'industria carboniera nell'anno civile 1991 un aiuto destinato a coprire le perdite di esercizio fino a concorrenza di 1,153 miliardi di franchi francesi.

Articolo 2

La Francia comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1992, l'importo degli aiuti effettivamente versati nel corso del 1991.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1991.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano

(91/356/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 75/319/CEE, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 bis,

considerando che tutti i medicinali per uso umano fabbricati o importati nella Comunità, compresi quelli destinati all'esportazione, devono essere fabbricati secondo i principi e le direttrici delle buone prassi di fabbricazione;

considerando che in conformità della legislazione nazionale gli Stati membri possono esigere l'osservanza dei presenti principi sulle buone prassi di fabbricazione per i prodotti destinati alle prove cliniche;

considerando che dettagliate direttrici previste all'articolo 19 bis della direttiva 75/319/CEE sono state pubblicate dalla Commissione previa consultazione dei servizi d'ispezione farmaceutica degli Stati membri sotto forma di « Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali »;

considerando l'esigenza che tutti i fabbricanti provvedano ad un'efficace gestione della qualità dei processi di fabbricazione; che ciò comporta l'attuazione di un sistema di garanzia della qualità farmaceutica;

considerando che i funzionari che rappresentano le autorità competenti devono accertare in un rapporto che il fabbricante applichi correttamente le norme di buona fabbricazione e che tali rapporti devono essere comunicati su motivata richiesta alle autorità competenti di un altro Stato membro;

considerando che i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione devono riguardare in primo luogo il personale, i locali e le apparecchiature di fabbricazione, la documentazione, il processo produttivo, il controllo di qualità, gli appalti, i reclami e i casi di ritiro del prodotto, nonché il sistema di autoispezione;

considerando che i principi e le direttrici previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato

per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore delle specialità medicinali, istituito all'articolo 2 ter della direttiva del Consiglio 75/318/CEE, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/341/CEE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui fabbricazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 16 della direttiva 75/319/CEE.

*Articolo 2*Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di medicinale stabilite all'articolo 1, punto 2, della direttiva del Consiglio 65/65/CEE⁽⁵⁾.

Inoltre, si intende per:

- « fabbricante »: il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 della direttiva 75/319/CEE;
- « persona qualificata »: la persona di cui all'articolo 21 della direttiva 75/319/CEE;
- « assicurazione della qualità farmaceutica »: il complesso di tutte le misure prese allo scopo di garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;
- « buone prassi di fabbricazione »: quella parte della garanzia della qualità che assicura che i prodotti siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare le norme di qualità appropriate all'uso cui sono destinati.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44.⁽³⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

Articolo 3

Mediante le ripetute ispezioni previste all'articolo 26 della direttiva 75/319/CEE, gli Stati membri accertano l'osservanza da parte dei fabbricanti dei principi e delle direttrici sulle buone norme di fabbricazione stabiliti dalla presente direttiva.

Ai fini dell'interpretazione dei principi e delle direttrici sulle buone prassi di fabbricazione i fabbricanti e gli agenti delle autorità competenti fanno riferimento alle linee guida dettagliate di cui all'articolo 19 bis della direttiva 75/319/CEE. Tali linee guida sono pubblicate dalla Commissione nella « Guida alle norme di buona fabbricazione delle specialità medicinali » e nei suoi allegati (Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, « Le norme che disciplinano i medicinali nella Comunità europea », volume IV).

Articolo 4

Il fabbricante si accerta che tutte le fasi di produzione siano svolte secondo le norme di buona fabbricazione e secondo l'autorizzazione alla produzione.

Per i medicinali importati da paesi terzi, l'importatore si accerta che siano stati fabbricati da produttori debitamente autorizzati e soggetti a norme di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle stabilite dalla Comunità.

Articolo 5

Il fabbricante si accerta che tutte le operazioni di fabbricazione di una specialità soggetta ad autorizzazione d'immissione sul mercato siano svolte secondo i dati indicati nella domanda di autorizzazione d'immissione sul mercato approvata dalle autorità competenti.

Il fabbricante riesamina regolarmente i metodi di fabbricazione alla luce del progresso scientifico e tecnico. Quando sia necessaria una modifica del fascicolo di autorizzazione all'immissione sul mercato la proposta relativa è presentata alle autorità competenti.

CAPITOLO II

PRINCIPI E DIRETTRICI SULLE BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE

*Articolo 6***Gestione della qualità**

Il fabbricante istituisce ed applica un efficace sistema di garanzia della qualità farmaceutica, il quale implichi l'attiva partecipazione della direzione e di tutto il personale dei diversi servizi interessati.

*Articolo 7***Personale**

1. Presso ogni stabilimento il fabbricante deve disporre di personale competente, adeguatamente qualificato e in numero sufficiente a perseguire la finalità dell'assicurazione della qualità farmaceutica.

2. I compiti del personale direttivo e di controllo inclusa la persona qualificata, responsabile dell'applicazione delle norme di buona fabbricazione sono specificati nella descrizione delle mansioni. I relativi rapporti gerarchici devono essere definiti nell'organigramma. Questo e le descrizioni delle mansioni devono essere approvati secondo le procedure interne del fabbricante.

3. Il personale di cui al paragrafo 2 deve essere investito dell'autorità necessaria al corretto esercizio delle sue responsabilità.

4. Il personale deve ricevere una formazione iniziale e permanente, teorica e pratica, sulla nozione di assicurazione delle qualità e sulle norme di buona fabbricazione.

5. Devono essere istituiti ed osservati programmi d'igiene adeguati alle attività svolte. Essi comprendono procedure concernenti lo stato di salute, l'igiene e l'abbigliamento del personale.

*Articolo 8***Locali ed apparecchiature**

1. L'ubicazione, la progettazione, la costruzione, l'adattamento e la manutenzione dei locali e delle apparecchiature di produzione devono essere conformi alle operazioni cui sono destinati.

2. La disposizione, la struttura ed il funzionamento dei locali e delle apparecchiature devono essere volti a rendere minimo il rischio di errore e a consentire pulizie e manutenzione efficaci che evitino la contaminazione, la contaminazione crociata ed in generale qualsiasi effetto negativo per la qualità del prodotto.

3. I locali e le apparecchiature utilizzati per le fasi produttive, particolarmente importanti ai fini della qualità del prodotto, devono essere sottoposti ad una qualificazione adeguata.

*Articolo 9***Documentazione**

1. Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione composto dalle specifiche, formule di fabbricazione ed istruzioni per la fabbricazione ed il confezionamento, procedimenti e resoconti delle diverse fasi di fabbricazione eseguite. I documenti devono essere chiari, esatti ed aggiornati. Devono essere disponibili documenti

prestampati relativi alle fasi e condizioni generali di fabbricazione, unitamente a documenti specifici per la fabbricazione di ogni lotto. La documentazione deve consentire di ricostruire l'intero iter di fabbricazione di ogni lotto. I documenti relativi ad un lotto debbono essere conservati per almeno un anno dalla data di scadenza del lotto di cui trattasi o per almeno cinque anni dall'attestazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 75/319/CEE e in ogni caso per il periodo più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti sono utilizzati sistemi informatizzati, fotografici o di altro tipo, il fabbricante deve aver provveduto a far convalidare il sistema dimostrando che i dati saranno memorizzati per il periodo di archiviazione previsto. I dati memorizzati con questi sistemi devono essere immediatamente disponibili in forma leggibile. I dati memorizzati con sistemi informatizzati devono essere protetti contro un'eventuale loro perdita o danneggiamento (per esempio mediante duplicazione o trasferimento verso un altro sistema di memorizzazione).

Articolo 10

Produzione

Le singole fasi di produzione devono svolgersi secondo le istruzioni e procedure previste, nell'osservanza delle norme di buona fabbricazione. Devono essere disponibili le risorse necessarie per effettuare i controlli in corso di fabbricazione.

Devono essere adottate le misure tecniche e/o organizzative necessarie per evitare la contaminazione crociata e le sostituzioni.

Ogni nuova fabbricazione e ogni importante modifica di un processo di fabbricazione devono essere convalidate. Le fasi più importanti del processo di fabbricazione devono essere riconvalidate periodicamente.

Articolo 11

Controllo delle qualità

1. Il fabbricante deve disporre di un servizio di controllo delle qualità, posto sotto la responsabilità di una persona in possesso delle qualifiche necessarie e indipendente dagli altri servizi.

2. Il servizio di controllo delle qualità deve disporre di uno o più laboratori di controllo dotati del personale necessario ed attrezzati adeguatamente per eseguire gli esami e i controlli necessari per le materie prime, i mate-

riali utilizzati per il confezionamento e i prodotti intermedi e finiti. Tale compito può essere affidato a laboratori esterni, secondo l'articolo 12 della presente direttiva e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, lettera b) della direttiva 75/319/CEE.

3. Durante il controllo finale del prodotto finito prima che questo sia messo in vendita o distribuito, il servizio di controllo della qualità, oltre ai risultati delle analisi, deve tener conto di tutte le informazioni rilevanti come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli in corso di fabbricazione, l'esame dei documenti di fabbricazione e la conformità del prodotto finito alle specifiche (compresa la confezione finale).

4. Campioni di ogni lotto di prodotto finito devono essere conservati per almeno un anno dopo la data di scadenza. Salvo che nello Stato membro dove ha luogo la fabbricazione sia richiesto un periodo più lungo, i campioni delle materie prime utilizzate (tranne solventi, gas e acqua) devono essere conservati per almeno due anni dalla produzione del prodotto finito. Detto periodo può essere più breve se la loro stabilità nel tempo, come indicato nelle relative specifiche, è inferiore. Tutti i campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.

Per determinati medicinali fabbricati singolarmente o in piccole quantità, la cui conservazione sollevi problemi specifici, d'accordo con l'autorità competente può essere previsto un diverso sistema di campionatura e di conservazione.

Articolo 12

Appalti

1. Tutte le fasi della fabbricazione o a questa collegate che siano date in appalto, sono oggetto di contratto scritto tra le parti.

2. Nel contratto devono essere indicate chiaramente le obbligazioni di ciascuna parte, in particolare l'osservanza delle buone prassi di fabbricazione da parte dell'appaltatore e il modo nel quale la persona qualificata incaricata del rilascio finale di ogni lotto eserciterà la propria piena responsabilità.

3. L'appaltatore non può subappaltare parte del lavoro affidatogli dal committente senza autorizzazione scritta del committente stesso.

4. Il subappaltatore deve rispettare i principi e le direttrici sulle buone norme di fabbricazione e sottoporsi alle ispezioni eseguite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 75/319/CEE.

*Articolo 13***Reclami e ritiro del prodotto**

Il fabbricante deve istituire ed applicare un sistema di registrazione e di esame dei reclami, nonché un sistema per ritirare immediatamente e in qualsiasi momento un medicinale immesso nel circuito di distribuzione. Tutti i reclami relativi a difetti devono essere registrati e esaminati dal fabbricante. Egli deve informare l'autorità competente di eventuali difetti che possono portare al ritiro o ad una anomala restrizione della distribuzione del prodotto. Per quanto possibile devono essere indicati anche i paesi di destinazione. Ogni ritiro del prodotto deve essere effettuato in conformità dell'articolo 33 della direttiva 75/319/CEE.

*Articolo 14***Autoispezione**

L'autoispezione fa parte del sistema di assicurazione delle qualità e deve essere reiterata al fine di controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e, se del caso, proporre le misure correttive necessarie. Devono essere conservate le relazioni delle autoispezioni e delle misure correttive successivamente adottate.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 15*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari

(91/357/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile l'allevatore sulla composizione e sull'impiego dei mangimi;

considerando che la determinazione quantitativa degli ingredienti dei mangimi destinati agli animali da reddito crea attualmente, sul piano del controllo, difficoltà a causa soprattutto della natura dei prodotti utilizzati, della complessità della miscela ottenuta o del processo di fabbricazione dei mangimi;

considerando che occorre pertanto — allo stadio attuale — orientarsi, almeno per i mangimi destinati agli animali da reddito, verso una formula di dichiarazione flessibile che si limiti all'indicazione dei componenti dell'alimento senza specificarne la quantità; che è inoltre necessario determinare le categorie che consentono di raggruppare sotto una denominazione comune vari ingredienti;

considerando che la direttiva 79/373/CEE prevede che, data l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche vengono stabilite categorie che raggruppano vari ingredienti entro il 22 gennaio 1991;

considerando che, siccome categorie di ingredienti sono già state determinate dalla direttiva 82/475/CEE della Commissione ⁽³⁾ per gli alimenti composti destinati agli animali familiari, è opportuno adottare disposizioni analoghe per gli alimenti destinati ad animali diversi, ai sensi della direttiva 79/373/CEE, da quelli familiari;

considerando tuttavia che non è possibile stabilire categorie comprendenti tutti gli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti composti; che il fabbricante deve pertanto indicare separatamente gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie definite nell'allegato;

considerando che gli ingredienti della categoria 12 «Prodotti derivati da animali terrestri» debbono inoltre essere conformi alle disposizioni della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Quando, secondo l'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione del nome specifico degli ingredienti può essere sostituita dalla menzione della categoria alla quale l'ingrediente appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali diversi da quelli familiari.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

ALLEGATO

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI

Categoria	Definizione
1. Cereali in grani	I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendente dalla forma di presentazione da cui non sia stato asportato altro che il tegumento e la pula.
2. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli comprese nella categoria 15. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
3. Semi oleosi	I semi e frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, ma da cui non sia stato asportato altro che il tegumento o la buccia.
4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 15. Tali prodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano più del 5 % dei grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15 % di proteine gregge sulla sostanza secca.
5. Prodotti e sottoprodotti di semi di leguminose	Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 3 e 4. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
6. Prodotti e sottoprodotti derivati da tuberi e radici	I prodotti e sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero	I prodotti e sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta	I prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano più del 5 % di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15 % di proteine gregge sulla sostanza secca.
9. Foraggi essiccati	Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde e essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti debbono contenere non più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca a meno che contengano più del 15 % di proteine gregge sulla sostanza secca.
10. Prodotti cellulosi	Gli ingredienti degli alimenti contenenti più del 25 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 4, 8 e 9.

Categoria	Definizione
11. Prodotti lattiero-caseari	I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 15.
12. Prodotti derivati di animali terrestri	Prodotti derivati dalla trasformazione di scarti di animali terrestri a sangue caldo definiti nell'articolo 2 della direttiva del Consiglio 90/667/CEE eccettuati il grasso estratto compresi nella categoria 15 e che sono praticamente esenti di zoccoli, corna, pelle, pelo, setole, contenuto del tratto digerente e penne non idrolizzate, nonché i prodotti contenenti più del 50 % di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14.
13. Prodotti di pesci	Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla lavorazione, diversi dall'olio di pesce separato e derivati, compresi nella categoria 15, eccettuati i prodotti contenenti più del 50 % di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14.
14. Minerali	Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50 % di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5 % sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico.
15. Oli e grassi	Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati.
16. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari	Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasce di suino in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(91/358/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di suino⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasce di suino deve essere effettuata stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche delle carcasce di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinato alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico nella valutazione; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di suino⁽³⁾;considerando che, con la decisione 89/253/CEE della Commissione⁽⁴⁾, la Danimarca è stata autorizzata ad utilizzare l'apparecchio denominato «Klassificeringscenter» (KC) e l'apparecchio «Fat-O-Meater/Manual Klassificering» (FOM/MK);

considerando che il governo danese ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare un metodo per la classificazione delle carcasce di suino sul suo territorio ed ha fornito le informazioni richieste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detto metodo di classificazione;

considerando che, a scopo di maggior chiarezza, occorre adottare una nuova decisione in cui figurino i tre metodi suddetti; di conseguenza, la decisione 89/253/CEE deve essere abrogata;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione diversa dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora la prassi commerciale o esigenze tecniche rendano possibile tale deroga;

considerando che, in Danimarca, le esigenze tecniche attinenti all'impiego del metodo di classificazione e, quindi, alla prassi commerciale, comportano la necessità di asportare rognoni, sugna e diaframma; che di ciò conviene tener conto nell'adeguamento del peso alla presentazione tipo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per la classificazione delle carcasce di suino, a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 sono autorizzati, in Danimarca:

- l'impiego dell'apparecchio denominato «Klassificeringscenter» («KC») e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell'allegato;
- l'impiego dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater/Manual Klassificering» («FOM/MK») e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell'allegato;
- l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultra-FOM» e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell'allegato;

2. per quanto riguarda l'apparecchio «Ultra-FOM», al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure x_1 , x_2 e x_3 nei punti indicati nell'allegato III, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito obbligatoriamente nello stesso tempo della procedura di misurazione.⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 17. 4. 1989, pag. 19.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono presentate prive di sugna, rognoni e diaframma prima della pesatura, qualora siano utilizzati gli apparecchi «KC» o «FOM/MK», prima della classificazione. Per poter stabilire la quotazione del suino macellato su una base comparabile, il peso a caldo constatato viene aumentato del 2,7 %.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima (punti di misurazione o formule).

Articolo 4

La decisione 89/253/CEE è abrogata.

Articolo 5

Il Regno della Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN DANIMARCA

PARTE 1

Klassificeringscenter (KC)

1. La classificazione delle carcasce di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Klassificeringscenter» (KC).
2. L'apparecchio è munito di 17 sonde del diametro di 6 mm, ciascuna delle quali contiene un fotodiode (Siemens SFH 950-LD 242) e un fotorecettore (Siemens SFH 960 - BP 103); la distanza operativa è compresa fra 1 e 180 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra a mezzo di un'unità centrale.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di almeno 7 misurazioni effettuate in 15 punti di misurazione indicati nel paragrafo 4 e secondo una delle dieci formule seguenti:

$$\begin{aligned} \hat{y}_1 &= 62,7967 - 0,2420 \times S 2 - 0,1770 \times S 9 - 0,1806 \times S 11 - 0,1915 \times S 13 - 0,2164 \times S 14 - 0,1644 \times S 16 + 0,1080 \times K 11 + 0,0826 \times V \\ \hat{y}_2 &= 62,2743 - 0,1353 \times S 3 - 0,1716 \times S 9 - 0,1750 \times S 11 - 0,2105 \times S 13 - 0,2104 \times S 14 - 0,1832 \times S 16 + 0,1147 \times K 11 + 0,0825 \times V \\ \hat{y}_3 &= 63,5026 - 0,2409 \times S 2 - 0,2375 \times S 7 - 0,1609 \times S 11 - 0,2156 \times S 12 - 0,2742 \times S 14 - 0,1001 \times S 15 + 0,1271 \times K 11 + 0,0615 \times V \\ \hat{y}_4 &= 61,8765 - 0,2622 \times S 2 - 0,1496 \times S 9 - 0,1669 \times S 11 - 0,2109 \times S 13 - 0,2262 \times S 16 + 0,1259 \times K 11 - 0,0837 \times T 6 + 0,1010 \times V \\ \hat{y}_5 &= 62,8977 - 0,1293 \times S 3 - 0,2390 \times S 7 - 0,1563 \times S 11 - 0,1804 \times S 12 - 0,2288 \times S 14 - 0,1696 \times S 16 + 0,1242 \times K 11 + 0,0678 \times V \\ \hat{y}_6 &= 61,9166 - 0,2756 \times S 2 - 0,1350 \times S 9 - 0,1677 \times S 11 - 0,1746 \times S 12 - 0,2303 \times S 16 + 0,1348 \times K 11 - 0,0889 \times T 6 + 0,0950 \times V \\ \hat{y}_7 &= 61,3336 - 0,1514 \times S 3 - 0,1480 \times S 9 - 0,1642 \times S 11 - 0,2324 \times S 13 - 0,2452 \times S 16 + 0,1311 \times K 11 - 0,0744 \times T 6 + 0,1002 \times V \\ \hat{y}_8 &= 63,4821 - 0,2811 \times S 2 - 0,2463 \times S 7 - 0,1588 \times S 12 - 0,2283 \times S 13 - 0,2766 \times S 14 + 0,0953 \times K 12 - 0,0712 \times T 8 + 0,1142 \times V \\ \hat{y}_9 &= 60,0836 - 0,2340 \times S 2 - 0,1077 \times S 3 - 0,1973 \times S 9 - 0,3010 \times S 13 - 0,2501 \times S 16 + 0,1024 \times K 13 - 0,0902 \times T 8 + 0,1535 \times V \\ \hat{y}_{10} &= 62,5717 - 0,1617 \times S 3 - 0,2846 \times S 7 - 0,3165 \times S 13 - 0,2584 \times S 14 - 0,1219 \times S 15 + 0,0988 \times K 12 - 0,0677 \times T 8 + 0,1195 \times V \end{aligned}$$

dove:

da \hat{y}_1 a \hat{y}_{10} = percentuale stimata di carne magra della carcassa.

4. I punti di misurazione sono i seguenti:

S 2 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al centro della terza vertebra cervicale, a 10,5 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 3 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al livello della terza vertebra cervicale, a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 7 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al livello tra la terzultima e la quartultima vertebra toracica, a 23 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 9 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la penultima e l'ultima vertebra toracica, a 21 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 11 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al livello tra la quartultima e la quintultima vertebra toracica, a 3 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 12 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al livello tra la penultima e la terzultima vertebra toracica, a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 13 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al livello tra la prima vertebra lombare e l'ultima vertebra toracica, a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 14 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 4 cm dinnanzi al punto anteriore dell'osso pubico, a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 15 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 1 cm dietro il punto anteriore dell'osso pubico, a 18 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

S 16 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al livello del punto inferiore dell'osso pubico, a 11 cm alla linea media della carcassa.

K 11 = spessore, in mm, del muscolo, misurato al livello tra la quartultima e la quintultima vertebra toracica, a 3 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

K 12 = spessore, in mm, del muscolo, misurato al livello tra la penultima e la terzultima vertebra toracica, a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

K 13 = spessore, in mm, del muscolo, misurato al livello tra la prima vertebra lombare e l'ultima vertebra toracica, a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

T 6 = spessore totale, in mm, misurato al livello tra la quartultima e la quintultima vertebra toracica, a 19 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

T 8 = spessore totale, in mm, misurato al livello tra la penultima e la terzultima vertebra toracica, a 17 cm lateralmente alla linea media della carcassa.

V = peso a caldo della carcassa, in kg (esclusi sugna, rognoni e diaframma).

Le formule sono valide per le carcasce di peso tra 50 e 100 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuato mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater/Manuel Klassificering » (FOM/MK).
2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 6 mm contenente un fotodiode (Siemens SFH 950-LD 242) e un fotorecettore (Siemens SFH 960-BP 103); la distanza operativa è compresa fra 1 e 94 mm.
I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra a mezzo di un'unità centrale.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 60,7548 - 0,3724x_1 - 0,3702x_2 + 0,1337x_3 + 0,0356x_4,$$

dove :

- \hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa ;
- x_1 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare ;
- x_2 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima costola ;
- x_3 = spessore, in mm, del muscolo allo stesso tempo e nello stesso punto di x_2 ;
- x_4 = peso a caldo della carcassa, in kg (esclusi sugna, rognoni e diaframma).

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 100 kg.

PARTE 3

Ultra-FOM

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Ultra-FOM ».
2. L'apparecchio è munito di una sonda a ultrasuoni a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale a ultrasuoni è digitalizzato, immagazzinato e trattato da un microprocessore (tipo INTEL 80 C 31).

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio « Ultra-FOM ».

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 63,8662 - 0,4465 x_1 - 0,5096 x_2 + 0,1281 x_3$$

dove :

- \hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa ;
- x_1 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare ;
- x_2 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima costola ;
- x_3 = spessore, in mm, del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 100 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1991

che fissa le quote d'importazione per i clorofluoruri per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992

(91/359/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce che l'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e di halon originari di paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative;

considerando che l'articolo 5 dello stesso regolamento vieta le importazioni nella Comunità di clorofluorocarburi e halon originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo;

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori di clorofluorocarburi e halon nella Comunità europea⁽²⁾ relativa allo stesso regolamento ed ha quindi ricevuto le domande per l'assegnazione di quote di importazione;

considerando che l'articolo 12 dello stesso regolamento stabilisce la procedura decisionale per quanto riguarda l'attuazione dello stesso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento,

DECIDE:

Articolo unico

L'assegnazione delle quote di importazione per i clorofluorocarburi contemplati dal regolamento (CEE) n. 594/91 e figuranti nel gruppo I dell'allegato I di quest'ultimo, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992, è indicata in detto allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 36 del 12. 2. 1991, pag. 12.

ALLEGATO

Quote di importazione assegnate agli importatori secondo il regolamento (CEE) n. 594/91

Importatore	Quantitativo (1)
1. BHP Supplies	123
2. Du Pont de Nemours	51
3. Helm AG	212
4. ICI	510
5. K&K-Horgen Ltd	343
6. Montefluos	340
7. Produits Chimiques Billancourt	204
8. Proquisa	255
9. RA Bennett Ltd	127
10. Rhône-Poulenc ISC Division	104

(1) Quantitativi espressi in tonnellate ponderate in relazione al potenziale di riduzione dell'ozono di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 594/91. Ciò corrisponde ai livelli calcolati citati nello stesso regolamento.